



COMUNE DI CARLOFORTE

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

STATUTO

*Approvato con Deliberazione C.C. n° 23 del 06.11.2000
Aggiornato con Deliberazione C.C. n° 16 del 09.08.2002
Aggiornato con Deliberazione C.C. n° 1 del 20.01.2004
Aggiornato con Deliberazione C.C. n° 70 del 20.09.2007
Aggiornato con Deliberazione C.C. n° 35 del 30.09.2009
Integrato con Deliberazione C.C. n° 30 del 14.11.2013
Aggiornato con Deliberazione C.C. n° 40 del 26.09.2015*

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E PRINCIPI PROGRAMMATICI

Art. 1

POTERI E FUNZIONI

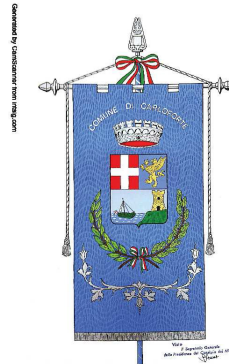
1. Il Comune di Carloforte è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente statuto.
2. E' dotato di autonomia statutaria, organizzativa, normativa e amministrativa.
3. Ha ampia potestà regolamentare nell'ambito delle leggi dello Stato e del presente statuto al fine di disciplinare, nel rispetto dei principi di democrazia, la gestione dei servizi ed i compiti istituzionali
4. Ha autonomia impositiva e finanziaria che opera nei limiti stabiliti dallo Statuto, dai Regolamenti, dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica. In questo ambito l'autonomia impositiva potrà tenere conto delle specifiche esigenze di categorie di persone che si trovino in condizioni di particolare bisogno.
5. Il Comune di Carloforte è titolare, secondo il principio di sussidiarietà di funzioni proprie e di quelle conferite dallo Stato e dalle Regioni.

Art. 2

TERRITORIO, GONFALONE E STEMMA

1. Il Comune di Carloforte è costituito dalla comunità della popolazione residente sul suo territorio comprendente l'Isola di S. Pietro, l'Isola Piana e gli isolotti limitrofi.
2. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.
Le insegne del Comune sono costituite dallo stemma araldico e dal gonfalone riprodotti in calce al presente articolo e dalla bandiera che riprende i colori e lo stemma impressi nel gonfalone.
3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

4. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel Comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto delle norme regolamentari.



Art. 3 SEDE

1. La sede del Comune di Carloforte è sita in via Garibaldi. La sede può essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale. Presso la detta sede si riuniscono ordinariamente tutti gli organi e le Commissioni comunali.

2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione adottata dagli organi, ciascuno per propria competenza, possono essere autorizzate riunioni degli organi e Commissioni in altra sede.

3. Sia gli organi che le Commissioni di cui al comma uno, per disposizione regolamentare, possono riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del Comune.

Art. 4 SOLIDARIETÀ E UGUAGLIANZA

1. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà, operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della personalità umana.

2. Il Comune promuove, nell'ambito delle proprie competenze tutte le iniziative dirette a rendere effettivo a tutti i cittadini il diritto al lavoro costituzionalmente riconosciuto.

Art. 5

TUTELA DELLA SALUTE

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili, agli invalidi e indigenti.

Art. 6

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO ED ARTISTICO

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 7

PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT, DEL TEMPO LIBERO E DELLE ATTIVITÀ SOCIALI

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali, al fine di conservare la identità originaria ed i caratteri distintivi della stessa.
2. Considera parte integrante della sua comunità tutti i "Tabarkini" che, seppure costretti per ragioni di lavoro o di studio a risiedere in altri Comuni o all'estero, mantengono vivi ed inalterati affetti, interessi e legami con la propria terra d'origine.
3. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile e qualsiasi attività a scopo sociale.
4. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive; riconosce e favorisce l'attività di volontariato, così come previsto dalla legge 11 agosto 1991 n. 266; promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni.
5. Le modalità di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti sono disciplinate da apposito regolamento che deve altresì prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.

Art. 8

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici, commerciali, artigianali e di cantieristica navale.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione, nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 6 del presente statuto.
3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, disciplinati da apposito regolamento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
6. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Art. 9

SVILUPPO ECONOMICO

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo. Al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore, adotta i programmi di sviluppo e disciplina le relative attività con apposito regolamento.
2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
3. Promuove la realizzazione di strutture a supporto della pesca ed il rinnovamento delle attrezzature e dei servizi.
4. Tutela e promuove lo sviluppo dell'agricoltura; favorisce le iniziative volte a commercializzare e diffondere i prodotti locali.
5. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi con riferimento anche a

quelli agroturistici.

6. Il Comune promuove e favorisce attività nel settore terziario di supporto (marketing, informatizzazioni etc.).

7. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi, con particolare riguardo ai giovani in cerca di prima occupazione.

Art. 10

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE

1. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della Convenzione Europea relativa alla Carta Europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985; partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale.

2. L'attività dell'Amministrazione Comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

3. Il Comune, per il raggiungimento di detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, con particolare riguardo ai rapporti ed alle forme di interrelazione con le collettività di altri Comuni, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

Art. 11

PARTECIPAZIONE E COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione popolare all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'articolo 2 e 3 della Costituzione e dall'articolo 8 del D.lgs. n° 267/2000, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo

rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

4. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri Comuni e con la Provincia.

5. Il Comune, sussistendo la competenza primaria o prevalente, si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque, di due o più tra i soggetti predetti.

TITOLO II L' ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 13

ORGANI ISTITUZIONALI

Gli organi istituzionali del Comune sono il Consiglio comunale, la Giunta comunale, il Sindaco.

Art. 14

CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale ed è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune. Le sue competenze sono stabilite dalla legge. La legge regola inoltre elezione, composizione, durata in carica e scioglimento del Consiglio comunale.

Apposito regolamento disciplina la convocazione e il funzionamento del Consiglio. Il Consiglio comunale, in specie con lo strumento della mozione, prevista dal regolamento, partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori.

Il Consiglio comunale, salvi i casi in cui la legge preveda maggioranze speciali, delibera a maggioranza assoluta dei votanti.

Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale. Con il regolamento di cui al comma 2, il Consiglio può fissare le modalità attraverso le quali può dotare se stesso di attrezzature, strutture, servizi e risorse finanziarie necessarie al proprio funzionamento.

I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un Gruppo consiliare; ogni Gruppo elegge un Capogruppo. Con il regolamento di cui al comma precedente il Consiglio disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei Gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art. 15

PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

La prima adunanza del Consiglio comunale neoeletto è presieduta dal Sindaco che la convoca entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, in mancanza di nomina di Vice Sindaco o in caso di sua assenza o impedimento, la convocazione della prima adunanza del Consiglio compete al Consigliere anziano.

L'ordine del giorno della prima seduta del nuovo Consiglio comunale comprende la convalida degli eletti e la dichiarazione di ineleggibilità o incompatibilità, l'elezione del Presidente dell'assemblea, il giuramento del Sindaco, la comunicazione dei componenti della Giunta e del Vice-Sindaco.

La votazione è palese e vi possono partecipare anche i Consiglieri per i quali si discute su eventuali cause ostative all'elezione a Consigliere comunale.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le disposizioni di legge e del presente Statuto, nonché del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

Art. 16

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Presidenza è assunta dal Vice-Sindaco e, ove anche questi sia assente o impedito, dal Consigliere anziano secondo la graduatoria determinata dalle cifre individuali singolarmente ottenute.

Il Presidente dirige e modera la discussione in seno al Consiglio comunale, mantiene l'ordine, dà la parola, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne annuncia il risultato, chiarisce il significato del voto, sospende e scioglie l'adunanza.

Il Sindaco, in quanto Presidente del Consiglio, è destinatario delle relazioni e referti predisposti dalle strutture preposte rispettivamente al controllo strategico e a quello economico di gestione.

Egli garantisce che tutti i consiglieri possano fruire del supporto degli uffici del Comune o delle istituzioni ed aziende comunali, avendo pieno accesso ad ogni notizia, informazione, atto, utili all'esercizio delle loro funzioni.

Il Sindaco, in quanto Presidente del Consiglio costituisce in via primaria il referente del Collegio dei Revisori, nell'ambito dell'attività di collaborazione del Collegio medesimo con l'organo consiliare e per l'espressione dei pareri, redazione delle relazioni e referti che la normativa prevede di competenza dell'organismo di revisione.

Spetta al Sindaco fare osservare le disposizioni relative ai Gruppi consiliari e alle Commissioni comunali, nonché coordinare le attività di queste ultime.

.

Art. 17

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

Le azioni e i progetti sono di norma strutturati in modo tale da consentire, nell'ambito del più vasto piano generale di sviluppo dell'Ente, il confronto con le reali possibilità operative della struttura e l'espressione, per la durata del mandato in corso, delle linee di azione nell'organizzazione e nel funzionamento degli uffici, nei servizi da assicurare, nelle risorse finanziarie correnti acquisibili e negli investimenti e delle opere pubbliche da realizzare.

Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche.

Con cadenza almeno annuale, è facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco può presentare all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 18

COMMISSIONI COMUNALI

Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee e speciali per fini referenti o di studio, o di controllo e di garanzia, o di indagine ed inchiesta .

Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale e possono essere integrate con membri tecnici esterni al Consiglio. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni vengono disciplinati mediante norme regolamentari.

La deliberazione di istituzione deve essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Fra le Commissioni consiliari permanenti è inclusa la Conferenza dei Capigruppo di cui al successivo articolo 19.

La Giunta con proprio atto istituisce le Commissioni tecnico-consultive previste dalla legge e può istituire Commissioni tecnico-consultive per lo studio di materie e problematiche rientranti nella competenza della Giunta e ad essa sottoposte.

Art. 19

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

I Capigruppo sono costituiti in Commissione consiliare permanente secondo le modalità fissate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale. La Conferenza dei Capigruppo è presieduta dal Sindaco in quanto Presidente del Consiglio comunale e ha competenza relativamente allo Statuto, agli affari generali e al regolamento del Consiglio e delle Commissioni; definisce gli accordi sull'organizzazione dei lavori del Consiglio e dello svolgimento delle adunanze; tratta particolari affari a essa attribuiti di volta in volta dal Sindaco.

Alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo; qualora richiesti, per la trattazione di questioni specifiche, partecipano anche gli Assessori.

Art. 20

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Il Consiglio comunale, al fine di migliorare l'esercizio delle sue funzioni, può istituire Commissioni consiliari permanenti per settori organici di materie con funzioni referenti di studio nelle materie di competenza consiliare, assicurando la rappresentanza proporzionale.

Le Commissioni esaminano preventivamente le più importanti questioni e gli atti di competenza del Consiglio comunale ad esse sottoposti, potendo esprimere su questi, mediante voto, il proprio motivato parere. Le Commissioni possono vedersi riconosciuto da norme regolamentari interne potere di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell'ambito delle materie di competenza. Il Consiglio comunale può altresì conferire incarico alle Commissioni di studiare piani e programmi di rilevanza particolare, che rientrino fra le competenze allo stesso Consiglio attribuite dalle leggi e dal presente Statuto.

Art. 21

COMMISSIONI DI CONTROLLO E DI GARANZIA

Le Commissioni di controllo e di garanzia sono costituite per lo svolgimento dei compiti di volta in volta individuati dal Consiglio comunale; sono istituite dal Consiglio medesimo e sono presiedute da un Consigliere di minoranza.

La Commissione di controllo può essere costituita per accertare responsabilità, colpe o, più in generale, situazioni patologiche nell'attività amministrativa.

La Commissione di garanzia svolge attività finalizzata ad una migliore conoscenza di argomenti particolari, di fatti o bisogni della comunità locale, nonché di proposta su temi specifici assegnati.

Art. 22

CONSIGLIERI COMUNALI

I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune.

Ai Consiglieri comunali non può mai essere dato mandato imperativo; ove dato esso non è vincolante.

Nell'adempimento delle funzioni civiche ogni Consigliere ha piena libertà di azione, di opinione, di espressione e di voto.

Ogni Consigliere è personalmente responsabile dei voti che esprime.

I Consiglieri, nel numero previsto dalla legge, hanno potere di iniziativa per la convocazione del Consiglio comunale e, singolarmente, di proposta nelle materie di competenza del Consiglio stesso.

I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle istituzioni e aziende comunali, tutte le notizie, le informazioni e gli atti utili all'espletamento del proprio mandato. Il regolamento consiliare disciplina le modalità di esercizio di tale diritto. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

I Consiglieri comunali hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Le modalità di presentazione di tali atti, le modalità ed i tempi delle relative risposte da parte del Sindaco o dell'Assessore delegato sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dall'interessato al Sindaco in quanto Presidente del Consiglio comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa di atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surrogazione del Consigliere dimissionario.

Art. 23

DECADENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Il Consigliere che non interviene a tre adunanze consecutive senza giustificato motivo è dichiarato decaduto con apposita deliberazione. Il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata, provvede con comunicazione scritta, ai sensi della Legge 241/90, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo di decadenza. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera in ordine alla decadenza, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 24

CONSIGLIERE ANZIANO CAPOGRUPPO CONSILIARE

Il Consigliere anziano è il Consigliere che ha riportato la più alta cifra individuale fra tutti gli eletti, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

Art. 25

CAPOGRUPPO CONSILIARE

Il Capo Gruppo consiliare è nominato dagli appartenenti al gruppo e, in caso di mancata nomina, è designato nella persona del consigliere candidato a Sindaco della lista di appartenenza.

CAPO II

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 26

GIUNTA COMUNALE

La Giunta comunale è l'organo che collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario comunale e dei Responsabili di settore; collabora con il Sindaco nell'attuazione delle linee programmatiche presentate e approvate dal Consiglio, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare, adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti; riferisce annualmente al Consiglio sul proprio lavoro e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero minimo di quattro a un numero massimo di sei assessori, di cui uno è investito della carica di Vice-Sindaco. La determinazione del numero compete al Sindaco.

Il Sindaco, con l'atto di nomina, assegna a ciascun assessore settori dell'amministrazione, possibilmente omogenei, al fine di agevolare il buon andamento dell'attività amministrativa.

Qualsiasi modifica alla ripartizione degli incarichi di cui al comma precedente, nonché la revoca di uno o più assessori, deve essere comunicata al Consiglio.

La Giunta può adottare un regolamento per l'esercizio della propria attività.

Il Sindaco può nominare assessori tecnici che non facciano parte del Consiglio comunale

Gli assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare, partecipano alle sedute del Consiglio con diritto di intervento sugli argomenti pertinenti le loro deleghe, ma senza diritto di voto.

Nella composizione della Giunta si deve promuovere una reale opportunità circa la presenza di uomini e donne.

La nomina della Giunta, le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico nonché le ipotesi di sospensione, rimozione o decadenza degli Assessori sono disciplinate dalla legge.

La Giunta è convocata dal Sindaco che, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori, stabilisce l'ordine del giorno dei lavori. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.

L'attività della Giunta comunale è collegiale.

La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti oltre il Sindaco o colui che la presiede, a maggioranza assoluta dei votanti.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo che in relazione alla specificità del singolo argomento la Giunta disponga che una data seduta sia aperta al pubblico. Oltre ai suoi componenti ad esse partecipano, con diritto di parola ma senza diritto di

voto, il Segretario comunale con funzioni di segretario verbalizzante ed eventualmente, se nominato, il Direttore generale .
Non possono far parte della Giunta coloro che abbiano con il Sindaco rapporti di parentela o di affinità entro il terzo grado, i figli e il coniuge.

Art. 27 VICE-SINDACO

Il Vice-Sindaco è nominato dal Sindaco fra i componenti della Giunta, contestualmente alla nomina degli Assessori.

Il Vice-Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione.

La carica di Vicesindaco può essere trasferita ad altro Assessore in qualunque momento con provvedimento motivato del Sindaco, da comunicare al Consiglio Comunale nella prima adunanza.

Art. 28 ASSESSORI COMUNALI

Gli Assessori collaborano con il Sindaco nell'amministrazione del Comune: in forma collegiale nell'ambito della Giunta comunale; in forma individuale per le funzioni e nelle materie rispettivamente delegate dal Sindaco.

Il Sindaco determina, con il provvedimento di nomina, l'ordine di successione degli Assessori.

In caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vice-Sindaco, le relative funzioni vengono svolte dall'Assessore primo nell'ordine di successione. Gli Assessori sono scelti normalmente fra i Consiglieri comunali; tuttavia possono essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolari competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale. Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto ma con diritto di parola sugli argomenti pertinenti le loro deleghe.

Gli Assessori, con delega del Sindaco, sono preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio comunale delle deleghe conferite.

Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti dei loro Assessorati.

L'attività degli Assessori è promossa e coordinata dal Sindaco. Questi ha facoltà di prendere conoscenza e di controfirmare gli atti compiuti dagli Assessori in virtù di delega sindacale e suscettibili di impegnare l'Amministrazione comunale verso l'esterno.

Gli Assessori forniscono ai funzionari apicali dell'Ente le direttive politiche per la predisposizione dei programmi, dei progetti ed obiettivi da sottoporre all'esame degli organi di governo.

Le dimissioni dalla carica di Assessore o dalle funzioni relative a singole deleghe sono presentate al Sindaco per iscritto, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano immediatamente efficaci.

Il Sindaco può in ogni momento sostituire un Assessore ovvero revocare una particolare delega assegnatagli, con provvedimento motivato.

Della nomina degli Assessori, loro decadenza, dimissioni, revoca o cessazione dall'ufficio per altra causa, il Sindaco dà notizia al Consiglio Comunale nella sua prima adunanza dopo l'evento.

CAPO III IL SINDACO

Art. 29 SINDACO

Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio diretto e universale secondo le disposizioni dettate dalla legge; è perciò a tutti gli effetti membro del Consiglio comunale. Il Sindaco è l'organo istituzionale responsabile dell'amministrazione del Comune.

Art. 30 COMPETENZE

Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza.

Assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando l'attività collegiale degli Assessori.

Svolge le funzioni che gli sono demandate dalla legge; ha la direzione e il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune; sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune; svolge funzione di verifica e di controllo dell'attività di aziende speciali, istituzioni, consorzi e società per azioni, conformemente agli obiettivi indicati dal Consiglio e coerentemente agli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta; adotta tutti i provvedimenti di natura discrezionale attribuitigli dalla legge. Il Sindaco è inoltre Ufficiale del Governo; la legge ne determina le attribuzioni e i poteri.

Quale rappresentante legale dell'Ente, al Sindaco compete in via primaria la legittimazione in ordine alla proposizione dell'azione giudiziaria ovvero alla resistenza in giudizio, previa determinazione volitiva in tal senso della Giunta Comunale che abbia valutato la fondatezza delle ragioni dell'Ente e le conseguenze che potranno derivare dal giudizio.

Il Sindaco, nell'ambito del proprio potere di delega generale o anche parziale delle proprie competenze ed attribuzioni agli Assessori, può loro delegare, in relazione ai rami dell'Amministrazione cui sono stati preposti, oltre alle funzioni di sovrintendenza al funzionamento di determinati uffici e servizi e all'esecuzione di provvedimenti, il compimento di atti caratterizzati da una funzione di rappresentanza

politico-istituzionale del Comune, in specie in manifestazioni politiche, nella stipulazione di convenzioni per la gestione di servizi ovvero per la costituzione di consorzi o unioni di Comuni.

Il sostituto o delegato dal Sindaco nelle cerimonie deve usare la fascia tricolore prescritta della legge di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Il Sindaco può conferire incarichi ai Consiglieri Comunali, anche limitatamente allo studio di singole problematiche e a materie specifiche.

Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le norme stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.

Sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi nonché all'esecuzione degli atti.

Il Sindaco indice i referendum comunali.

Il Sindaco promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art. 34 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato dal D.L.gsl.18 agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco è tenuto a presentare, sentita la Giunta comunale ed entro il termine fissato dal presente Statuto, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni. A tale riguardo, la legge prevede i termini di scadenza entro i quali tutte le designazioni e le nomine devono essere effettuate.

Art. 31

POTERE DI ORDINANZA

Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto normativo e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia, polizia locale e veterinaria, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la incolumità dei cittadini.

Il Sindaco adotta anche ordinanze per la attuazione dei regolamenti comunali, delle leggi e delle discipline a carattere generale relative alle funzioni di competenza propria del Comune.

Art. 32

GIURAMENTO

Il Sindaco, nella prima seduta del Consiglio successiva all'elezione, presta giuramento davanti al Consiglio con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica, l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini".

Art. 33

DISTINTIVO

Il distintivo del Sindaco consiste in una fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portare a tracolla.

TITOLO III PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 34 LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di contribuire alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, dei servizi gratuiti per legge e di quelli finalizzati al recupero ed al reinserimento sociale.
2. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in Comitati di Gestione, secondo le norme del regolamento, che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.
3. I Comitati di Gestione riferiscono annualmente della loro attività con una relazione che è inviata al Consiglio Comunale.
4. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
5. Il Comune, inoltre, ai fini della gestione dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, promuove il Collegio delle associazioni di volontariato e autogestione dei servizi, con il compito di controllo sociale, di proposta e di espressione di pareri per le decisioni del Consiglio Comunale.
6. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali, il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
7. Ai fini di cui al comma precedente, l'Amministrazione Comunale:
 - a) istituisce consulte, anche a carattere permanente, sulle principali questioni attinenti a materie di esclusiva competenza locale;
 - b) promuove iniziative popolari in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
8. L'Amministrazione Comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia

e l'uguaglianza di tutti i gruppi ed organismi.

9. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee in piena libertà ed autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento, in forme democratiche, delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.

10. L'Amministrazione Comunale ne facilita l'esercizio, mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idoneo. Le condizioni e le modalità di uso, appositamente deliberate, devono precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone ed alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

11. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

12. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per formazione di comitati e Commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, deliberazioni.

Art. 35

CONSULTAZIONI

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro competenza e su atti di maggiore rilevanza economico-sociale per la collettività, ai sensi dell'articolo 41, comma sette lettera b) del presente statuto.

2. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

3. Il regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.

Art. 36

DIRITTO DI PETIZIONE

1. I cittadini, le associazioni e le organizzazioni sindacali possono rivolgere petizioni al Consiglio Comunale, alla Giunta e al Sindaco al fine di promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

2. La Commissione consiliare o l'Assessore competente o il Sindaco, entro trenta

giorni dalla ricezione, decidono sulla ricevibilità ed ammissibilità delle petizioni.

3. I regolamenti interni degli organi stabiliscono le modalità di esercizio del diritto di petizione.

Art. 37

DIRITTO DI INIZIATIVA

1. L'iniziativa popolare per la formazione di regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale, si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale, tramite il Sindaco, di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

- a) revisione dello statuto;
- b) tributi e bilancio;
- 1) espropriazione per pubblica utilità;
- d) designazioni e nomine.

4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

5. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema di deliberazione, dalla Segreteria comunale.

Art. 38

REFERENDUM CONSULTIVO

1. E' ammesso referendum consultivo su programmi, piani, progetti, interventi e su ogni altra questione a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale. E' escluso nei casi previsti dall'articolo 45, comma tre del presente statuto. Tale referendum non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali o comunali.

2. Si fa luogo a referendum consultivo:

- a) nel caso sia deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;
- b) qualora vi sia richiesta di un terzo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.

3. Sull'ammissibilità dei referendum decide il Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.
5. Il quesito sottoposto al referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di essa la maggioranza dei voti validamente espressi.
6. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato, il Consiglio Comunale adotta i relativi e conseguenti atti di indirizzo. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

CAPO II PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 39 DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento amministrativo è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro, nei confronti dei quali, il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire.
2. Coloro che sono portatori di interessi pubblici o privati e le associazioni portatrici di interessi diffusi, hanno la facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento. Di detti documenti e memorie dovrà essere fatta menzione nella motivazione del provvedimento finale.
4. Il diritto di partecipazione può essere escluso solo nei casi in cui sussistano esigenze eccezionali ed improcrastinabili di celerità del procedimento, che comunque devono essere motivate per iscritto.

5. con apposito regolamento sono disciplinate le fasi del procedimento

amministrativo e le modalità, i tempi dei procedimenti amministrativi ed individua i dipendenti e funzionari responsabili ad ogni livello funzionale, dei relativi adempimenti nonché i termini ed i modi di partecipazione al procedimento dei cittadini.

CAPO III

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 40

PUBBLICITÀ' DEGLI ATTI

1. E' istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'Albo Pretorio comunale per le pubblicazioni che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possano leggersi per intero e facilmente.
3. Tutti gli atti del Comune e degli enti da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.
4. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione, dei regolamenti comunali, delle deliberazioni di Giunta e di quelle consiliari.

Art. 41

DIRITTO DI ACCESSO

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune e degli enti dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento disciplina altresì il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma due, del presente statuto, ed al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione Comunale è in possesso, è istituito idoneo ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

CAPO IV IL DIFENSORE CIVICO

Art. 42

ISTITUZIONE - ATTRIBUZIONI

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale, è istituito l'ufficio del Difensore Civico sulla base dei principi e dei criteri stabiliti nei commi ed articoli seguenti.
2. Spetta al Difensore Civico curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti pubblici o privati, e di associazioni, il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione Comunale e gli enti ed aziende dipendenti.
3. Il Difensore Civico agisce d'ufficio, qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni simili a quelle per le quali è stato richiesto di esplicitare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni, carenze o ritardi dell'Amministrazione.
4. I Consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore Civico.
5. Il Difensore Civico ha il diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonché ogni notizia connessa alla questione trattata.
6. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
7. Qualora il Difensore Civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato, ha l'obbligo di farne rapporto all'autorità giudiziaria.
8. Il Difensore Civico, qualora ne rilevi la necessità, può coordinare la sua attività con quella del Difensore Civico della Regione e con quello della Provincia.

Art. 43

NOMINA

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri, sulla base di candidature proposte volontariamente da chiunque sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 44 del

presente statuto.

2. A tal fine, almeno trenta giorni prima della seduta nella quale si dovrà procedere a tale nomina, il Sindaco - con apposito manifesto - invita gli interessati a proporre la propria candidatura, con domanda in carta libera, contenente le proprie generalità e tutti gli elementi utili per la valutazione della candidatura da parte del Consiglio.

Art. 44
REQUISITI

1. Il Difensore Civico è scelto fra i cittadini in possesso della laurea in materie giuridiche o economiche, che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

2. Non sono eleggibili alla carica:

- a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;
- b) i membri del Parlamento, i Consiglieri regionali, Provinciali e comunali;
- c) i membri del Comitato di Controllo sugli atti del Comune;
- d) gli amministratori di enti ed aziende dipendenti del Comune o ad esso associati.

Art. 45
DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA

1. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto e può essere riconfermato una sola volta.

2. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale con la procedura prevista dall'articolo 42, comma uno del presente statuto.

3. Il Difensore Civico può essere revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, ***con deliberazione del Consiglio Comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.***

Art. 46
UFFICIO, PERSONALE, INDENNITÀ

1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso la casa comunale.

2. All'assegnazione del personale provvede la Giunta Comunale d'intesa con il Difensore Civico, nell'ambito del ruolo unico del personale comunale.

3. Al Difensore Civico compete una indennità di carica corrispondente a quella dell'Assessore.

Art. 47

RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE

1. Il Difensore Civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia:

- a) relazione dettagliata al Sindaco per le opportune determinazioni;
- b) relazione dettagliata alla Giunta Comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;
- c) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio Comunale sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici o degli enti o aziende, oggetto del suo intervento.

TITOLO IV L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 48 PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi, di decentramento e di separazione tra i compiti di indirizzo programmazione e di controllo, spettanti agli organi politici, e compiti di gestione e di amministrazione tecnica e contabile, spettanti agli organi burocratici

2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organigramma funzionale è articolato in aree funzionali articolate in servizi ed uffici, alla cui direzione è posto un apicale responsabile dell'ufficio e del servizio.

4. La dotazione organica del personale e l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi comunali sono stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in conformità e nel rispetto delle disposizioni del C.C.N.L. e dei criteri degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio Comunale. Il medesimo regolamento disciplina altresì i compiti, le funzioni, le attribuzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

Ai responsabili degli uffici e servizi compete la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

La copertura dei posti di responsabile degli uffici e servizi può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o diritto privato, previa deliberazione della Giunta comunale debitamente motivata.

Art. 49

SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare, nominato dal sindaco, scelto tra gli iscritti all'albo di cui all'art.08 e segg. del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato dal Dlgs. n°267/2000. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalle leggi e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive stabilite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi dell'ente.

Art. 50

VICE SEGRETARIO

1. Il Comune si può dotare di un vice segretario cui compete collaborare con il segretario nell'esercizio delle sue competenze. Sostituisce il segretario in tutte le funzioni nei casi di assenza, impedimento o vacanza.
2. L'assunzione, la nomina del vice segretario è disciplinata dal regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 51

ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni di giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.
3. Spetta, inoltre al Segretario:
 - a) partecipare, se richiesto, a Commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione *del Sindaco* a quelle esterne;
 - b) ricevere dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale;
 - c) presiedere l'ufficio comunale per le elezioni in occasione di consultazioni popolari o di referendum;

4. il Sindaco può incaricare con proprio atto, il Segretario comunale delle funzioni proprie del Direttore generale.

TITOLO V SERVIZI PUBBLICI

Art. 52 ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Il comune, nella prospettiva di una effettiva valorizzazione dei momenti di raccordo tra i vari soggetti dell'Amministrazione locale, regionale e centrale, favorisce la realizzazione di accordi di programma e la stipulazione di convenzioni per la definizione e l'attuazione di opere, progetti, interventi, che per loro natura richiedono o si prestano ad una azione integrata di più soggetti pubblici dei differenti livelli di Governo
2. A tal fine gli Organi comunali si attivano, attraverso gli strumenti previsti dalla legge, per la realizzazione integrata delle opere, degli interventi e progetti nelle quali è prevalente o primaria la competenza del Comune

Art. 53 FORME DI GESTIONE

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale e per il raggiungimento delle finalità e per l'esercizio delle funzioni proprie attribuitegli dalle leggi e dallo Statuto attraverso le forme, comprese quelle associative, previste dalla legge in materia di gestione dei servizi pubblici.
2. Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando, per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociali;
 - c) a mezzo azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo società per azioni o società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
 - f) consorzi;
3. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i

criteri e le forme di gestione dei servizi pubblici di cui al comma precedente.

Art. 54
ISTANZE

I Soggetti privati e/o pubblici, singolarmente od in forma associata o consorziata possono presentare istanze all'Amministrazione dirette a promuovere il coinvolgimento degli stessi nella gestione dei servizi pubblici, secondo le forme e le modalità previste dalla legge

Art. 55
Organizzazione e funzionamento

L'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituzione. Azienda speciale, dei Consorzi delle società per azioni o a responsabilità limitata sono disciplinati dai rispettivi Statuti ed atti costitutivi approvati secondo le modalità previste dal T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato dal Dlgs. n°267/2000

Art. 56
VIGILANZA E CONTROLLO

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.

TITOLO VI L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

CAPO I PATRIMONIO E CONTABILITÀ'

Art. 57 DEMANIO E PATRIMONIO

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
2. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.
3. Il regolamento disciplina l'impianto, la gestione e la revisione annuale degli inventari.
4. Il regolamento disciplina il servizio di economato.

Art. 58 BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma quattro, del presente statuto, i beni patrimoniali disponibili possono essere oggetto di contratti di locazione con canoni non inferiori a quelli previsti dalle norme di cui alla legge 27 luglio 1978 n. 392 e successive modificazioni ed integrazioni

Art. 59 CONTABILITÀ E BILANCIO

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
2. I bilanci ed i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, **consorzi, società, costituiti nel rispetto della legge e del presente Statuto**, sono trasmessi alla Giunta Comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio ed al conto consuntivo del Comune.
3. Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione sono sottoposti preventivamente a consultazione degli organi di partecipazione popolare, possono esprimere su di essi il loro parere con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento.
4. Il bilancio di previsione per l'anno successivo corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio Comunale, entro il **31 dicembre**, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

CAPO II CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO

Art. 60 REVISORI DEI CONTI

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a n. 2 candidati, il collegio dei revisori dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. L'organo di revisione collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo ed indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare di rendiconto del Bilancio.
4. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. L'organo di revisione, ove riscontri grave irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 61 TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

1. Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'Ente entro i termini stabiliti dal regolamento di contabilità;
 - c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. Il rapporto del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

TITOLO VII L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 62 REGOLAMENTI

1. Il Comune emana regolamenti nelle materie previste dalla legge e dallo statuto nonché per l'esercizio delle funzioni di propria competenza.

2. I regolamenti sono approvati dal Consiglio Comunale su proposta della giunta, tranne gli atti normativi regolamentari o gli atti generali (disciplinari, criteri organizzativi ed attuativi) demandati dalla legge alla competenza della giunta.

3. I regolamenti di competenza consiliare sono soggetti a pubblicazione all'albo pretorio, e divengono esecutivi decorsi 15 gg. a decorrere dalla data in cui la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 126 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato dal Dlgs 267/2000. Gli atti regolamentari di competenza della Giunta Comunale divengono obbligatori alla scadenza del 15° giorno dalla data della loro pubblicazione ai sensi dell'art. 10 del capo 2° delle disposizioni della legge in generale (preleggi cod.civ.).

“I Regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all’Albo Pretorio” .

(Aggiunto con deliberazione CC N. 40 DEL 2015)

Art. 63 REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui all'articolo 6, comma quattro del Dlgs. n° 267/2000, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello statuto o dall'ultima modifica od integrazione.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione, salvo che norme di legge ne obblighino la revisione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di approvazione di un nuovo statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.

Art. 64 DISPOSIZIONI FINALI

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero degli Interni per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Il presente statuto entra in vigore al trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.
4. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.

-FINE-